ANNA
LOBOSCO
18.06.2024
10:32:20
UTC

Michele
Emiliano
18.06.2024
12:37:39
GMT+01:00

Regione Puglia

Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 119 del 17/06/2024

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: LAV/SDL/2024/00002

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lsg. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti esecutivi.

Al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1. D.Lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 1110/2022, emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente, unitamente ai costi dell'atto di precetto.

In relazione al debito fuori bilancio sopra citato, si rappresenta quanto segue:

- con ricorso depositato il 10/01/2020, la ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – la Regione Puglia e l'INPS affinché fossero accertati, il maggior grado di invalidità civile, precedentemente accertata e dichiarata dalla Commissione Medica nella misura del 35%, ed il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/99;

- si costituiva in giudizio l'INPS eccependo difetto di legittimazione passiva in relazione all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, l'improponibilità della domanda per omessa domanda amministrativa all'ente legittimato e l'infondatezza della stessa;
- la Regione Puglia rimaneva contumace;
- la ricorrente deduceva di aver inoltrato alla Regione Puglia istanza di inserimento nelle liste del collocamento mirato ex L. n. 68/99 in data 23.12.2019;
- la Regione Puglia, in seguito alla modifica della ripartizione delle competenze tra stato, regioni ed enti locali, con L.R. n. 29/2018 ha riordinato in materia sistematica la disciplina delle politiche attive per il lavoro, prevedendo la costituzione di un ente dotato di autonomia (ARPAL) ma sottoposto ad attività di indirizzo e di vigilanza della Regione Puglia; i centri per l'impiego che si occupano della promozione e della cura delle politiche attive del lavoro sono divenuti articolazioni territoriali dell'ARPAL;
- detta legge, entrata in vigore il 05/07/2018, torva piena applicazione verso quelle domande proposte in data successiva tese ad ottenere l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla L. n. 68/99 e che le stesse sono a proporre alla Regione Puglia che attualmente gestisce il servizio di iscrizione in dette liste per il tramite dell'ARPAL e dei Centri per l'Impiego;
- nel caso di specie, esaminata l'espletata CTU, è emerso che la ricorrente ha una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% con decorrenza dalla domanda amministrativa di invalidità civile;
- in ragione di quanto sopra considerato, il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle liste di collocamento mirato a decorrere dal 23/12/2019, condannava la Regione Puglia a provvedere a detta iscrizione con la decorrenza indicata, condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquidava in favore del procuratore antistatario in: € 43,00 per esborsi, €1.300,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge, compensava le spese tra la ricorrente e l'INPS e poneva le spese di CTU definitivamente a carico della Regione Puglia;
- l'avvocato della ricorrente notificava a mezzo posta alla Regione Puglia in data 17/01/2023 la sentenza n. 1110/2022, emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020) (AOO_024/PROT.18/01/2023 – 0000445);
- con pec prot. n. 0132440/2024, l'Avvocato Simone Michele dell'Avvocatura Regionale trasmetteva alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro atto di precetto, proposto dalla ricorrente, con cui si intimava alla Regione Puglia il pagamento delle seguenti spese di lite, oltre le spese di notifica e successive occorrenti:

Compensi liquidati in sentenza:	€ 1.300,00
Compensi atto di precetto:	€ 142,00
Spese generali 15%:	€ 216,30
CAP 4%:	€ 66,33
Base imponibile:	€ 1.724,63
IVA 22%:	€ 379,42
Totale:	**€ 2.104,45**

- con nota pec prot. n. 0164154/2024, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro trasmetteva ad ARPAL Puglia la sentenza al fine dell'inserimento della ricorrente nelle liste del collocamento mirato con decorrenza dal 23/12/2019;
- con nota pec prot. n. 0164202/2024, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro richiedeva all'avvocato di parte ricorrente di inviare il progetto di fattura e, contestualmente, lo si informava della procedura e della tempistica che l'ente regionale ha da adottare per adempiere alle obbligazioni maturate verso terzi senza un preventivo impegno di spesa;
- dall'esame del progetto di fattura, trasmesso via pec prot. n. 0180824/2024, è risultata una spesa pari ad € 2.147,05 (duemilacentoquarantasette/05) al lordo della ritenuta d'acconto.

Per le motivazioni esposte, è necessario riconoscere con legge la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a) d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, rinveniente dalla sentenza n. 1110/2022, emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020),

unitamente all'atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, pari a complessivi € 2.147,05 (duemilacentoquarantasette/05) come di seguito dettagliate:

a) Onorari	€ 1.442,00
b) Spese generali (15%)	€ 216,30
c) Cpa (4%)	€ 66,33
Imponibile	€ 1.742,63
IVA 22%	€ 379,42
Spese esenti	€ 43,00
Totale	€ 2.147,05
Ritenuta di acconto 20%	- € 331,66
Netto a pagare	€ 1.815,39

All'esito dell'istruttoria, si è riscontrata la congruità della fattura rispetto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per le prestazioni giudiziali e che non ci sono ulteriori spese da riconoscere oltre quelle legate direttamente alla prestazione.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con l'imputazione della complessiva somma di Euro € 2.147,05 (duemilacentoquarantasette/05) sulla missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 1317 "oneri per ritardati pagamenti, spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro.

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella

Giuseppe Lella
28.05.2024
14:25:09
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

Silvia Pellegrini
03.06.2024 16:58:43
GMT+02:00

L'Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro
Prof. Sebastiano Leo

Sebastiano Giuseppe Leo
04.06.2024 07:55:34
GMT+01:00

Legge Regionale _____ 2024, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese legali per complessivi € € 2.147,05 (duemilacentoquarantasette/05).

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.147,05 (duemilacentoquarantasette/05) derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*".

Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri): Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Trattasi di spesa:
x corrente
□ in conto capitale

ovvero minore entrata:
□ corrente
□ in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

Capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*"
Missione 1 **Programma** 11 **Titolo** 1
PDCF 1.10.5.4
Importo € 2.147,05
CRA 10.04

CNI (denominazione)
Missione ____ Programma _____ Titolo
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

in caso di minore entrata:

CAPITOLO_____
Denominato "_____"
titolo____, tipologia_____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa:
x limite massimo di spesa

□ onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____.

Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO
Missione ___ Programma _____ Titolo ____
importo € _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO
Missione ___ Programma _____ Titolo _____
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
CAPITOLO_____
Denominato "_____"
titolo____, tipologia_____, importo _____
CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

□ dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
□ le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
□ le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.
(indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2024

Capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*"
PDCF 1.10.5.4
Missione 1 **Programma** 11 **Titolo** 1
Importo € 2.147,05

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2025 - 2026

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ___ Programma _____ Titolo
Importo € _____

Si dichiara che quanto innanzi:
x è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria
□ non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitari (specificare la normativa ed i motivi di contrasto) _____.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella
Firma

Giuseppe Lella
28.05.2024
14:25:10
GMT+00:00

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Bari, li

Roberto Massari
07.06.2024 10:52:18
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

Allegato A.1 allo schema di disegno di legge LAV/SDL/2024/00002

Scheda attestazioni istruttorie su schema di disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Sussistenza dei presupposti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:

x si attesta la presenza di tutti presupposti normativi necessari al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente schema di disegno di legge.

Si forniscono, in merito, le seguenti osservazioni/precisazioni:

x Trattasi di debito fuori bilancio ex articolo 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, derivante da Sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 06/06/2022 (R.G. n. 86/2020), unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. n. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Verifica dell'insussistenza di profili di responsabilità

x si attesta che tutte le procedure amministrative poste in essere in relazione al debito fuori bilancio di cui al presente schema di disegno di legge sono avvenute correttamente nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie.

_____

x si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità disciplinare

_____

x si attesta l'insussistenza di elementi che integrano casi di responsabilità erariale

Bari, li

il Dirigente della Sezione
(Dott. Giuseppe LELLA)

_____

Giuseppe Lella
28.05.2024
14:25:10
GMT+00:00

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
LAV	SDL	2024	2	04.06.2024

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118, DERIVANTE DA SENTENZA N. 1110/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI, SEZIONE LAVORO, IN DATA 06/06/2022 (R.G. N. 86/2020), UNITAMENTE AD ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO VIA PEC PROT. N. 0132440/2024, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI DELLA RICORRENTE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - ROBERTO MASSARI

Roberto Massari
07.06.2024 10:52:18
GMT+01:00

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA